



ORIGINALE

# Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 134 DEL 30/12/2024

Ricorso ex artt.316 ss. e 281 decies c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Randazzo. Nomina legale

L'anno duemilaventiquattro il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 17:50 si è riunita la Commissione Straordinaria del Comune di Randazzo, nominata con D.P.R. del 26 gennaio 2024, ai sensi dell'art.143 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune di Randazzo;

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.1 del 22/02/2024 di approvazione "Regolamento per lo svolgimento da remoto delle sedute della Commissione Straordinaria per il Comune di Randazzo";

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Caliò Alfonsa	Componente	si	
Gambadauro Cosimo	Componente		si
Giusto Isabella	Componente	si	

È presente il Segretario Generale Dott. Iacopino Marcello, nella sede comunale.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

### DELIBERA

Con votazione unanime espressa in forma palese di approvare la allegata proposta e, con separata votazione unanime, dà all'atto immediata eseguibilità.



# Città di Randazzo

Città Metropolitana di Catania

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO  
DELLA  
COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**N.144 DEL 30/12/2024**

**OGGETTO:** Ricorso ex artt.316 ss. e 281 decies c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Randazzo.  
Nomina legale.

**Il proponente Cullurà Gaetano– Capo Area I<sup>^</sup>**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**Dato atto:**

- Che in data 8/10/2024 la sig.ra Omissis e il Sig. Omissis rappresentati e difesi dall'avvocato Omissis hanno notificato al Comune di Randazzo il ricorso ex artt. 316 ss. e 281 decies c.p.c.avanti al Giudice di Pace di Randazzo;
- Che il Ricorso è stato promosso avanti al Giudice di Pace di Randazzo per accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Randazzo in persona del rappresentante pro-tempore per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra Omissis in proprio e dalla stessa e dal sig Omissis entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di Omissis e per l'effetto condannare il Comune di Randazzo in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento del danno;
- ✓ In favore della sig.ra Omissis della complessiva somma di € 4.378,00 per IP, ITA, ITP, danno morale, spese mediche documentate risarcimento del telefono cellulare;
- ✓ In favore dei signori Omissis e Omissis nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale di Omissis nella misura di € 821,00 per danno morale, o di quell'altra maggiore o minore somma nei limiti di competenza del Giudice adito, che sarà determinata in corso di causa;

- ✓ Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dovuta alla maturata messa in mora alla data dell'effettivo soddisfo;
- ✓ Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;

Che ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n115/2002 si dichiara che il valore della sopradescritta causa è pari ad € 5.199,00.

- Ritenuta la necessità di salvaguardare l'interesse patrimoniale di questo Ente mediante l'opposizione al ricorso ex artt. 316 ss. e 281 decies c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Randazzo;
- Richiamati gli artt. 48 e 50, comma 2, del D.L.vo 267/00 nonché i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;
- Visto il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il quale chiarisce che "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
- Visto, altresì, il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Considerato pertanto che, al fine di tutelare gli interessi del Comune, occorre proporre opposizione al suddetto ricorso avanti al Giudice di Pace di Randazzo conferendo apposito incarico ad avvocato munito di adeguata competenza e professionalità;
- Preso atto che nella struttura burocratica del Comune non sono presenti dipendenti muniti della qualifica professionale di avvocato, e che pertanto l'incarico di cui trattasi deve essere conferito ad avvocato esterno;
- Ritenuto, pertanto, doveroso costituirsi in giudizio in rappresentanza dell'ente ed in difesa dei diritti e delle ragioni del medesimo, conferendo relativa procura alla lite al legale da incaricare nel giudizio di che trattasi;
- Dato atto che non sussistono a carico dei Responsabili competenti all'espressione dei pareri sulla presente proposta né a carico del Responsabile dell'istruttoria situazioni di conflitto di interessi anche potenziale né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma del DPR 62/2013 e del codice di comportamento integrativo;

VISTI:

- ✓ gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ✓ le Linee Guida Anac n. 12/2018;
- ✓ il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;
- ✓ il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- ✓ il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- ✓ il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss. mm. ed ii.;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, anche se non materialmente trascritte:

- 1) di autorizzare, per quanto specificato in premessa, la costituzione in giudizio dell'Ente per la tutela degli interessi del Comune di Randazzo per opporsi al Ricorso ex artt.316 ss. e 281 decies c.p.c. innanzi al Giudice di Pace di Randazzo, dando atto che la rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alla lite è conferita all'avvocato Scilletta Marco con studio legale in Via Ventimiglia n17;
- 2) di prendere atto che la Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco conferirà procura alla lite;
- 3) di dare mandato al Responsabile dell'Area I^ di porre in essere gli adempimenti consequenziali alla presente, ivi incluso l'impegno di spesa;
- 4) di dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi neanche potenziale in relazione all'oggetto del presente atto ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/90 e dei codici di comportamento generale e speciale;
- 5) di dichiarare, con separata votazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91, la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, stante la necessità di costituirsi in giudizio nei termini di legge;
- 6) di trasmettere copia della deliberazione di approvazione del presente atto al professionista incaricato.

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:** Ricorso ex artt.316 ss. e 281 decies c.p.c. avanti al Giudice di Pace di Randazzo. Nomina legale

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 30/12/2024



Il Responsabile di Area

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE
- parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Randazzo, li 30/12/2024



Il Responsabile di Area

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA:

 DR. SSA ALFONSA CALIO' \_\_\_\_\_



DOTT. COSIMO GAMBADAURO \_\_\_\_\_

 DR.SSA ISABELLA GIUSTO \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Iacopino Marcello \_\_\_\_\_

=====

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31 DIC. 2024 al 15 GEN. 2025 al n. \_\_\_\_\_

Randazzo, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

=====

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Randazzo, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

Dott. Iacopino Marcello

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30 DIC. 2024

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

**Il Segretario Generale**

Dott. Iacopino Marcello

